

STATUTO

ASSISTENZA SANT'ANTONIO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONCALIERI TO STRADA
CARIGNANO 22

Numero REA: TO - 1282626

Codice fiscale: 12338560019

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegata "A" al repertorio n. 3187/1936
Statuto
della società cooperativa
"ASSISTENZA SANT'ANTONIO Cooperativa sociale"
TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "ASSISTENZA SANT'ANTONIO COOPERATIVA SOCIALE" siglabile " "ASSISTENZA SANT'ANTONIO C.S."

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano:

- a) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i., in tema di cooperative sociali, nonché, le altre norme compatibili relative alle cooperative sociali ed al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- b) le disposizioni degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e per quanto ivi non previsto ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata;
- c) le disposizioni del Decreto Legislativo 112 del 3 luglio 2017 in materia di impresa sociale e s.m.i..

ART. 2

La Cooperativa ha sede in Moncalieri (TO), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso quello sopra indicato.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento con delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112. La Cooperativa si propone il perseguimento de proprio scopo attraverso la gestione dei Servizi sociali orientata alla risposta dei bisogni di persone come definito dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, art. 1, lettera a) ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, la Cooperativa si propone di attuare in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la cooperativa potrà instaurare con i propri soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma

subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento interno approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001 n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Ai soci-lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti normative.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Coerentemente con i requisiti dei soci, nel rispetto delle limitazioni di legge e nel perseguimento dei propri scopi mutualistici, la Cooperativa si propone di far conseguire ai propri Soci i servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività della Cooperativa.

Tali servizi possono essere forniti anche ai terzi, facenti parte della comunità cittadina e delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente sia a pagamento a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Sempre nel rispetto dei propri scopi mutualistici, la cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento interno approvato con decisione dei soci

A tal proposito è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Coerentemente con i propri scopi mutualistici ed in riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la cooperativa potrà gestire le attività di seguito elencate.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 381/91 e ss.mm.ii. la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi servizi residenziali o semiresidenziali ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale (ex detenuti, stranieri/immigrati, malati di aids e altri) e soggetti deboli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002

"Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione" nonché i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" del mercato;

- promuovere e gestire forme di servizi sociali a favore di persone che presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco e similari);
- promuovere e gestire forme di servizi sociali rivolti alla prima infanzia e in sostegno agli anziani ed alla famiglia (quali asili nido e similari, scuole materne, case di cura e per anziani);

- promuovere e gestire corsi di formazione volti all'avviamento lavorativo dei soggetti disabili;

- educare all'inserimento sociale e lavorativo la persona disabile, sia fisica che psichica, mediante attività che permettano loro la concreta realizzazione del diritto al lavoro, all'abitazione (case famiglia, comunità alloggio), alla partecipazione al processo sociale ed economico;

- gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale, e finalizzate (le attività produttive e commerciali) all'avviamento e/o all'inserimento lavorativo o al mantenimento di un elevato livello di benessere psico-fisico;

- organizzare incontri culturali, dibattiti sui problemi dell'handicap in particolare e dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della partecipazione sociale;

- programmare, organizzare e gestire attività di animazione e promozione socio culturale, per attivare percorsi di agio sociale e/o prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale a favore di anziani, giovani, minori e adulti;

- programmare e gestire percorsi terapeutici e riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria;

- programmare e gestire forme di servizio socio-sanitario rivolte ai bisogni emergenti all'interno della società.

Nel limiti e nel rispetto di legge, la Cooperativa, per il conseguimento dei propri scopi sociali e mutualistici, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

- 2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

- 3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

- 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il

potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

5) La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545- septies del codice civile.

Al fine del conseguimento dei propri scopi sociali mutualistici la Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni necessarie e potrà avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO III - SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche e i possessori di strumenti finanziari.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza ad una delle seguenti categorie:

- lavoratori, persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che svolgano la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo. La condizione di svantaggio deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. I relativi dati dovranno essere tutelati e trattati come dati personali sensibili.

Possono essere ammessi come soci-lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa;

- fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati alla Cooperativa;

- volontari ai sensi dall'articolo 2 legge n. 381/91. Possono essere ammessi in qualità di Soci Volontari le Persone Fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della Cooperativa.

Ai Soci Volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Assemblea per la totalità dei Soci. Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I Soci Volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro dei Soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Nel caso in cui il numero dei Soci Volontari superi, durante la vita della Cooperativa, quello della metà del numero complessivo dei Soci, richiesto dalla legge e dal presente Statuto, gli Amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno o entro il termine eventualmente stabilito dalla legge, pena lo scioglimento di diritto della Cooperativa;

- speciali di cui all'art. 7 del presente statuto;
- persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto ai sensi dell'articolo 11 legge n. 381/91 il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative Sociali;
- sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Art. 7

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci prestatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità previste dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

Art. 8 -

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- se persona fisica:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
 - d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
 - e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- se persona giuridica:
 - a) la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale;
 - b) il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale
 - c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni.

Alla domanda vanno allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente e ogni altro documento richiesto dall'organo amministrativo della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante

dal libro soci; il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati anagrafici.

ART. 9

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti articoli e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sull'accoglimento o sul rigetto della domanda.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota dichiarata sulla domanda di ammissione, il cui importo potrà oscillare entro i limiti minimi e massimi consentiti dalle leggi vigenti.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il nuovo ammesso deve versare il valore corrispondente alla quota sottoscritta, anche a rate e precisamente:

- a) Almeno il 20% all'atto della sottoscrizione;
- b) Il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura. La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

ART. 10

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento:
 1. della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 9;
 2. della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di

- istruttoria della domanda di ammissione;
3. del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
 - b) se soci-lavoratori, a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa. In ogni caso i soci devono contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
 - c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - d) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, prestino lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi uguale o analogo a quello della cooperativa;
 - e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

ART. 11

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Ai sensi dell'art. 25434 c.c., secondo comma, in caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di legge e di statuto, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice di

vile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto che non vogliano o non possano subentrare nella quota del socio defunto.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, sia per motivi oggettivi che soggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) il cui rapporto di fruizione dei servizi della Cooperativa sia cessato da almeno 24 mesi.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali se previste ovvero adire all'autorità giudiziaria.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 13

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non sia più in grado di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- d) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato

motivo oggettivo;

- j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali eventualmente previste o adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro i termini di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione comporta l'accettazione della delibera.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

In caso di ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale o la sentenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 14

La Cooperativa può, con deliberazione dell'Assemblea, costituire un Fondo per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale, che costituisce una sezione del Capitale Sociale della Cooperativa.

In corrispondenza di tale frazione di Capitale, la Cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'Assemblea, Azioni di Sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di Soci Sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

I Soci Sovventori sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente. Ai Soci Sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei Soci, nei limiti previsti in sede di emissione.

In ogni caso ai Soci Sovventori non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea.

I Soci Sovventori possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque costituita da Soci Cooperatori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere almeno dieci quote.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

TITOLO IV – PATRIMONIO SOCIALE QUOTE RISTORNI

Art. 15

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge, nell'importo che sarà deciso da delibera dell'Organo amministrativo;
- b) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge, nell'importo che sarà deciso da delibera dell'Organo amministrativo, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale

di cui all'articolo 14 del presente statuto;

- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 16

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali o adire l'Autorità giudiziaria.

ART. 17

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 18

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede, previo esatto inventario, alla redazione del bilancio e della documentazione informativa, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale sottoscritto e versato dai

soci cooperatori e sovventori, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni delle azioni di Socio Sovventore nei limiti consentiti dalla legge;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 15.

L'assemblea può deliberare che, in deroga a quanto sopra elencato, la totalità degli avanzi netti di gestione, al netto della quota di cui al punto b), sia devoluta interamente al fondo di riserva legale.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

Art. 19

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

In riferimento al socio-lavoratore, la ripartizione del ristorno terrà conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi/retribuzioni erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

In riferimento al socio-fruttore, la ripartizione del ristorno terrà conto dei seguenti elementi:

- a) l'intensità, la qualità e la continuità degli scambi mutualistici, intesi come fruizione dei servizi erogati dalla Cooperativa;
- b) la costante partecipazione alla vita sociale;
- c) il tempo di permanenza nella società.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- mediante emissione e distribuzione gratuita di azioni di sovvenzione di cui al precedente articolo 14.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

ART. 20

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato;
- d) Assemblea - Decisione dei Soci.

ART. 21

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti attività:

1. approvazione del bilancio, ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017
3. nomina e revoca gli Amministratori, determinazione del numero, della durata del mandato nel rispetto delle vigenti norme di legge e degli eventuali i compensi, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
4. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'Organo di Controllo fissandone il compenso, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
5. nomina, ove necessario, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile ex art. 2409 bis c.c., fissandone il compenso nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
6. delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione; in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
7. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
8. delibera in merito alla decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
9. delibera in merito alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
10. approvazione dei regolamenti interni;
11. nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
12. delibera, inoltre, su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

In particolare, le deliberazioni di cui ai punti 7), 9) e 11) devono essere verbalizzate da notaio, secondo quanto previsto dall'art 2436 c.c., salva l'applicazione delle modalità semplificate previste dalla legge per l'avvio delle procedure di liquidazione volontaria qualora ricorra una causa di scioglimento ex lege.

ART. 22

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e

siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla vigente legislazione. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio d'esercizio le ragioni della dilazione.

Il bilancio con la relativa documentazione informativa deve essere reso disponibile ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo, ove nominato, o da tanti Soci che esprimano almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti ai Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 23

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 7 e 9 del precedente articolo 21, per i quali è necessario – sia in prima che in seconda convocazione – un quorum costitutivo pari ai tre quinti dei soci aventi diritto al voto e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla cooperativa: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 10 giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti all'assemblea non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione delibera.

Art. 24

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Le deleghe, delle

quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Non possono essere mandatarî gli amministratori.

Art. 25

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Associazione di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo a cui la Cooperativa eventualmente aderisca e, comunque, possono presenziare, sempre senza diritto di voto, eventuali invitati la cui presenza sia ritenuta utile o opportuna dall'organo amministrativo.

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo Amministrativo della Cooperativa. E' composto da 3 a 5 membri, eletti dall'Assemblea che di volta in volta ne determina il numero preciso.

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, dura in carica 3 (tre) esercizi, e scade con la presentazione del terzo bilancio. L'Assemblea all'atto della nomina, può deliberare una diversa durata, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci. Fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del d.lgs 112/2017.

I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili e in qualunque tempo potranno essere revocati dall'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo comma, c.c., all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante comunicazione telematica o con lettera da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che amministratori e organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti, dopo un supplemento di

discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in conflitto è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il Consiglio di Amministrazione decade al termine del mandato conferito dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto. Dopo il termine di scadenza, l'Organo Amministrativo continua a gestire l'ordinaria amministrazione. La cessazione definitiva ha effetto dal momento in cui l'Assemblea ha votato un nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta, per qualsiasi ragione, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto Organo; i Consiglieri così nominati vengono sottoposti alla ratifica della prima Assemblea dei Soci e durano in carica sino alla scadenza prevista per il mandato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e quelli rimasti in carica devono ricorrere senza indugio all'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori il ricorso all'Assemblea dei Soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun Socio può attivare l'Assemblea dei Soci per la sostituzione degli Amministratori venuti a mancare.

ART. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla Assemblea dei Soci dalla legge e dal presente Statuto. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 112/2017.

All'Organo amministrativo spetta anche il potere di deliberare in merito all'eventuale adesione alla cooperativa ad un consorzio di cooperative.

Spetta al Consiglio la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, con una formale deliberazione in cui sono evidenziati contenuto, termini, modalità e limiti della delega, fatta eccezione dei poteri previsti dall'art. 2381 c.c. in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Può altresì attribuire mansioni e compiti, nell'ambito delle proprie competenze, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni

dei suoi componenti, con una formale deliberazione che deve evidenziare contenuto, termini, modalità e limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare le deleghe di cui sopra in qualsiasi momento.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari, determinandone poteri e compensi.

Nel caso in cui la Cooperativa aderisca ad un consorzio di cooperative, il Consiglio di amministrazione sceglierà tra i suoi membri uno o più delegati a partecipare alle assemblee del consorzio stesso, attribuendo loro tutti i poteri e facoltà all'uopo necessari. Per partecipare ad una determinata assemblea del consorzio, il consiglio potrà anche conferire procura ad uno o più soci non amministratori, determinandone poteri e facoltà.

La funzione degli Amministratori è gratuita, salvo disposizioni diverse di cui al paragrafo successivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, ove nominato, stabilire e determinare l'eventuale compenso per gli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Agli Amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 28

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Cooperativa.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano anche disgiuntamente al Vice Presidente ovvero, in loro mancanza, al Consigliere Anziano. L'anzianità dei Consiglieri è determinata dalla data di prima nomina e, a parità di nomina, dall'età.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e per conto della Cooperativa attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Presidente ha, in unione con gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, la responsabilità dell'amministrazione della Cooperativa.

In particolare compete al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci;
- b) la formalizzazione e la responsabilità degli atti in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Soci;
- c) la rappresentanza della Cooperativa e la responsabilità unica di fronte ai terzi e in giudizio, nonché per quanto attiene gli obblighi di legge in materia previdenziale, della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, della riservatezza dei dati e altri obblighi similari;
- d) assumere, in caso di urgenza, tutte le decisioni che ritiene necessarie, salvo sottoporle alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- e) stipulare i contratti e le convenzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) la nomina di Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la

Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione;

g) il conferimento di Procure Speciali per singoli atti o categorie di atti, sempre in piena osservanza delle norme di legge che regolano la materia e della delega del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29

L'Organo di controllo, nei casi in cui è nominato ai sensi di legge, è composto da un Sindaco effettivo e un supplente, nominato tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei Soci.

Il Sindaco Unico resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data della Assemblea dei Soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Il Sindaco Unico ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla Cooperativa, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

TITOLO VI - REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 30

I principi in materia di remunerazione del Capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del Patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile:

- 1) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- 4) qualunque sia l'ammontare della riserva legale, deve essere a questa destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;
- 5) in sede di liquidazione, il patrimonio residuo, al netto solamente delle quote di capitale sociale da rimborsare ai soci, deve essere devoluto ai fondi di cui al punto 1 del presente articolo.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve, in qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa ed anche in sede di liquidazione, fatta unicamente eccezione per la restituzione delle quote di capitale e degli eventuali sovrapprezzi di ammissione di cui all'art. 10 per i quali comunque non potranno essere applicate maggiorazioni per interessi, rivalutazioni o altre indennità di sorta.

ART. 31

La Cooperativa si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più Liquidatori determinando:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio, in

caso di pluralità di Liquidatori;

- b) a quali di essi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri spettanti ai Liquidatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero Patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso ai Soci del Capitale Sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo le modalità di cui al presente Statuto;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32

Per disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti - determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - che saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 2521 c.c.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda.

Il regolamento potrà altresì, prevedere norma comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e la corresponsione dei compensi e delle retribuzioni per l'attività prestata dai soci.

ART. 33

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa, purché per legge possa formare oggetto di compromesso, è devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 5/03, composto da 3 (tre) arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Torino anche su richiesta di una sola delle parti.

Il Collegio arbitrale decide secondo equità, senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita al Collegio Arbitrale è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

In originale firmato:

Genovese Salvatore

Sonia Pirrotta

Pirrotta Caterina

Francesca Ballatore (Impronta del Sigillo)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 - Tabella all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs.
82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.
Torino, li 31 luglio 2020